



BONUS PSICOLOGO

Di cosa si tratta

Si tratta di una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Dall'anno 2025 la misura è diventata strutturale.

L'aiuto è utilizzabile per sostenere le spese per **sedute di psicoterapia**, presso specialisti regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, all'interno dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all'iniziativa del *bonus psicologo* 2024 al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

Le **Regioni** e le **Province Autonome di Trento e Bolzano** possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicologi.

A decorrere dall'anno 2024, le risorse, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi in accordo con le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio 2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali dei soggetti che presentino domanda.

Chi può accedervi

Possono accedere alla prestazione "le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico" e che posseggano determinati requisiti.

Quali sono i requisiti richiesti

Per accedere al beneficio occorre innanzitutto essere residenti in Italia.

Il beneficio è riconosciuto **una sola volta** a favore della persona con un **reddito ISEE** in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, **non superiore a 50.000 euro**.

A decorrere **dall'anno 2023**, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è così parametrato:

a. ISEE inferiore a 15.000 euro:

- beneficio **fino a 50 euro per ogni seduta**
- **importo massimo** stabilito in **1.500 euro** per ogni beneficiario

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: -

- beneficio **fino a 50 euro per ogni seduta**



- **importo massimo** stabilito in **1.000 euro** per ogni beneficiario

c. ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro: -

- beneficio **fino a 50 euro per ogni seduta**
- **importo massimo** stabilito in **500 euro** per ogni beneficiario.

In presenza di un ISEE non valido la domanda non può essere accolta.

Modalità e tempi per accedervi

Il beneficio è concesso previa presentazione di **apposita domanda**.

A decorrere **dall'anno 2023**, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla **piattaforma INPS**, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse tenendo conto:

1. del valore ISEE;
2. a parità di valore ISEE, dell'ordine di presentazione della domanda.

ATTENZIONE.

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata **esclusivamente in via telematica** accedendo al servizio **“Contributo sessioni psicoterapia”** attraverso una delle seguenti modalità:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio *on line* raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Entro quando va inviata la domanda?

Il termine per presentare la domanda relativa al **“Contributo sessioni psicoterapia 2024 - stanziamento fondo 2023”** è scaduto il 31 maggio 2024.

Con il messaggio n. 2584 dell'11 luglio 2024 è stata comunicata l'elaborazione delle graduatorie per l'erogazione del contributo nei limiti dell'ammontare delle risorse indicate nell'articolo 1 del D.I. 24 novembre 2023; solo nel mese di febbraio 2025, tuttavia, sono state assegnate alle Regioni ed alle Province autonome ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023; pertanto dal 15 aprile 2025 l'INPS ha riattivato lo scorrimento delle graduatorie per il bonus psicologo e ciò permetterà a coloro che hanno presentato domanda entro il 31 maggio 2024 (si stimano circa 3.000 nuovi beneficiari) di ricevere il contributo senza necessità di inviare una nuova domanda; il sistema INPS aggiornerà automaticamente la posizione in graduatoria.



Con apposito decreto, inoltre, atteso entro la metà del mese di maggio 2025, verranno riattivate le nuove domande tramite il portale INPS.

La data ufficiale per la riapertura dei termini sarà comunicata con aumento 30 giorni di preavviso e la finestra temporale per l'invio delle richieste sarà di 60 giorni.

Quali sono i tempi di risposta?

Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

Attenzione: in caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l'indicazione dell'importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.

Tempi di utilizzo del *bonus*

La scadenza del periodo per l'utilizzo del codice univoco è pari a 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio INPS con il quale l'Istituto pubblica le graduatorie (7 aprile 2025 per i beneficiari rientranti nella graduatoria pubblicata con il sopra citato messaggio n. 2584 dell'11/07/2024).

Superato tale termine il codice univoco viene annullato.

Riferimenti normativi

Decreto del Ministero della salute 24 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2023). Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538, della legge n. 197/2022 - **c.d. «bonus psicologi»**.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-01-10&atto.codiceRedazionale=24A00044&elenco30giorni=true

Articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=true

Articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO-LEGGE:2021-12-30;228!vig=>

Circolare INPS del 19 luglio 2022, n. 83

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13888>

Circolare numero 34 del 15-02-2024

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.circolare-numero-34-del-15-02-2024_14480.html



Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 17 dicembre 2024, di assegnazione delle ulteriori risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Bonus psicologo. Domande 2024. Stanziamento fondi 2023

Messaggio INPS 2584 dell'11 luglio 2024

Messaggio INPS del 5 marzo 2025

[\(Scheda aggiornata al 25 04 2025/MXC\)](#)